

CITTÀ DI POTENZA

Gabinetto del Sindaco

N. 112 del 22 dicembre 2016 Registro Provvedimenti Sindacali

OGGETTO: Capodanno 2017 – Divieto di vendita di alimenti e bevande per asporto in contenitori di vetro

PREMESSO

che la città di Potenza ospiterà il 31 dicembre 2016, in occasione, della festività di Capodanno 2017, nel centro storico della città, lo spettacolare concerto- show di Rai 1 dal titolo "L'anno che Verrà";

CONSIDERATO

che la manifestazione comporterà un afflusso notevole di visitatori dai paesi e dalle Regioni limitrofe che andranno ad aggiungersi alla cittadinanza che, sicuramente, popolerà numerosa le strade della città;

CONSIDERATO

che il gran numero di persone previsto, ed in centro storico e nel resto della città, potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell'ordine e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO

che la pericolosità dei comportamenti di cui sopra risulta essere sempre amplificata dall'uso improprio di contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio;

CONSIDERATE

le indicazioni della Questura in merito alla predisposizione delle misure di sicurezza da adottare in occasione del predetto evento;

RITENUTO

opportuno, al fine salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei cittadini e dei visitatori e lo stesso svolgimento della citata manifestazione, disporre, con il presente provvedimento, il divieto, in tutto il territorio urbano della città di Potenza, di vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, dalle ore 01:00 antimeridiane del 31 dicembre 2016 alle ore 12,00 antimeridiane dell'1 gennaio 2017.

RITENUTO

opportuno disporre il divieto di cui sopra per gli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, per i titolari di distributori automatici di bevande, nonchè per gli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea in città;

RITENUTO

opportuno, altresì, disporre, per lo stesso periodo sopra indicato, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande in contenitori di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica;

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il comma 4 che dispone che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";
- l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

- 1. in tutto il territorio urbano del comune di Potenza, dalle ore 01:00 antimeridiane del 31 dicembre 2016 alle ore 12:00 antimeridiane dell'1 gennaio 2017, il divieto di vendere per asporto alimenti e bevande in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc. ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico;
- 2. il divieto è diretto agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande nonche' per gli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea in città;
- 3. il divieto di cui sopra non si applica per l'effettuazione del servizio a domicilio del cliente;

4. in tutto il territorio urbano del comune di Potenza, dalle ore 01:00 antimeridiane del 31 dicembre 2016 alle ore 12:00 antimeridiane dell'1 gennaio 2017, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone ecc.ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica.

DISPONE

- a) Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 - b) Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.
- c) Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza.
- d) Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinchè sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza dello stesso.
- e) Il presente provvedimento è trasmesso, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza nonché sul sito internet dell'Ente e che venga effettuata diffusa comunicazione dei relativi contenuti ai principali organi di informazione della radio, della televisione e della stampa locale;

INFORMA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Potenza, lì

Il Sindaco ing. Dario De Luca

Dowo 20